

(N. 2520)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(MORO)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(TOGNI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

col Ministro dei Trasporti
(ANGELINI)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(MATTARELLA)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1958

Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione cartografica e dei rilevamenti terrestri e idrografici.

ONOREVOLI SENATORI. — La produzione e il controllo della cartografia nazionale sono tuttora disciplinati dalla legge 2 giugno 1930, numero 1139, la quale stabilisce il divieto di stampare e diffondere carte geografiche e topografiche, piante e schizzi del territorio nazionale alla scala di denominatore inferiore a 300 mila senza il preventivo benestare del direttore dell'Istituto geografico militare. In tali carte, piante e schizzi è vietata la rappresentazione degli elementi che il direttore dell'Istituto geografico militare, al quale è deferito il controllo di tutta la produzione cartografica nazionale, stabilisce con apposita circolare, approvata dal Ministero della Difesa, sentito il parere degli altri Ministeri interessati. È data, peraltro, facoltà al ripetuto direttore di consentire deroghe ai divieti e di porne, in taluni casi, altri non previsti dalla circolare.

Altre norme della stessa legge stabiliscono che i rilevamenti del territorio dello Stato sono soggetti al controllo dell'autorità militare; altre ancora che le produzioni dei fogli delle mappe catastali contenenti alcuno degli elementi di cui è vietata la rappresentazione nelle carte geografiche non possano essere poste in vendita, salvo che in casi particolari, di volta in volta riconosciuti dal Ministero della Difesa, nell'interesse dei pubblici uffici; è pure previsto che, ogni qual volta lo ritenga opportuno per ragioni di sicurezza o riservatezza, l'autorità militare può assumere ed eseguire con proprio personale rilievi occorrenti ad enti statali o pubblici o a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

Per le infrazioni è contemplato il sequestro degli strumenti, dei tipi e delle matrici delle carte, piante e schizzi non autorizzati, senza pregiudizio delle altre sanzioni stabilite dalle disposizioni in vigore.

La disciplina della materia, quale è stabilita dalle cennate norme, è apparsa da tempo abbinata a una radicale riforma, soprattutto allo scopo di sostituire ai vincoli nello stesso tempo eccessivi e non esattamente definiti posti all'attività privata limitazioni molto meno rigorose e ben definite.

In relazione a tali intendimenti, è stato predisposto, con l'ausilio dei suggerimenti del Pre-

sidente della Commissione geodetica italiana, del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Presidente del Comitato di geografia del Consiglio nazionale delle ricerche, l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 del provvedimento definisce gli enti cartografici dello Stato e precisa che la cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte prodotte da tali enti e da essi pubblicate con tale indicazione.

Trattasi di una premessa che è sembrata necessaria per addivenire ad una disciplina organica e idonea ad evitare dubbi di interpretazione e le contestazioni originate dalla mancanza delle suddette definizioni nella legge 2 giugno 1930, n. 1139.

Per chiarire il criterio che ha ispirato la norma, si ritiene opportuno qualche cenno sulla distinzione fra carte geografiche originali e carte speciali.

Le prime, che comprendono le carte geografiche propriamente dette, le carte topografiche, le carte corografiche e le carte nautiche, sono destinate a rappresentare la configurazione della Terra o di una parte di essa: ovvero la configurazione costiera, le profondità marine, gli ancoraggi, ecc., e sono costruite in base a diretti rilievi geometrici o idrografici, eseguiti allo specifico scopo.

Le seconde, che assumono a seconda dei casi, la denominazione di carte climatiche, biologiche, etnografiche, storiche, ecc., sono destinate alla rappresentazione di uno speciale ordine di fenomeni e derivano, normalmente, dalle prime, le quali costituiscono le fonti cartografiche originali.

Negli Stati moderni esistono, generalmente, appositi enti statali che hanno il compito istituzionale di produrre carte originali, effettuando allo scopo diretti rilievi geometrici o idrografici.

In Italia tali enti sono l'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della Marina e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Si era, pertanto, in un primo tempo pensato di limitare ai predetti enti la qualifica di enti cartografici dello Stato.

Successivamente si è, invece, considerato che fra tali enti sono da comprendere anche la se-

zione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e il Servizio geologico, in vista dell'opportunità di disporre di carte aeronautiche e geologiche ufficiali. Trattasi del resto di carte che — pur derivando normalmente da quelle dell'Istituto geografico militare — contengono particolari rappresentazioni, che costituiscono elementi originali ricavati da appositi diretti rilievi.

Conseguentemente è sembrato che una soluzione appropriata del problema potesse essere costituita dall'inclusione degli enti in parola fra gli enti cartografici dello Stato e delle carte aeronautiche e geologiche da essi costruite fra le carte ufficiali, limitatamente alle particolari rappresentazioni che vi sono contenute.

L'articolo 2 definisce quali documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonché i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici, redatti e dichiarati ufficiali, oltre che dagli enti cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica, ai quali pure istituzionalmente compete di provvedere, tra l'altro, alla redazione dei cennati documenti.

Il coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi viene affidato alla Commissione geodetica italiana, in armonia ai compiti istituzionali della stessa (promuovere e coordinare i lavori geodetici e topocartografici e gli studi ad essi inerenti).

L'articolo 3 stabilisce che nei territori privati di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, con determinate garanzie, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti da enti pubblici e privati.

La disposizione interessa particolarmente il Catasto, in quanto esistono regioni, come — ad esempio — la Venezia Tridentina e la Toscana, ancora prive totalmente o parzialmente del nuovo catasto, per le quali conseguentemente occorre continuare a far capo alle vecchie mappe austro-ungariche, granducali, ecc.

Gli articoli 4 a 10 attuano il criterio di semplificare i vincoli all'attività privata e renderli ben definiti.

In sostanza, rispetto alle norme in vigore:

a) si sopprime il divieto, posto dalla legge n. 1139, di stampare e pubblicare, senza il preventivo benestare del direttore dell'Istituto geografico militare, ogni carta alla scala di denominatore inferiore a 300.000, lasciando liberi la produzione e il commercio delle carte a qualunque scala derivate dalla cartografia ufficiale in libero commercio. Il benestare del direttore dell'Istituto geografico militare viene previsto soltanto per l'inserzione nelle carte di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali in libero commercio. Allo scopo di evitare ai privati inutili richieste di benestare per l'inserzione nelle carte di particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della difesa, si stabilisce che tali particolari sono preventivamente e in via generale determinati con decreto del Presidente della Repubblica;

b) salve le limitazioni contemplate dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle relative alle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, numero 886, e successive modificazioni, si lasciano completamente liberi i rilievi che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura o di estimo, ponendo, per determinati rilievi di particolare importanza, il semplice obbligo di darne comunicazione allo Istituto geografico militare o, qualora trattisi di rilievi per costruzione di aeroporti privati, allo Stato maggiore dell'aeronautica. Si lascia, inoltre, libera la cessione a terzi che siano direttamente interessati per studi o lavori anche dei rilievi per i quali esistono l'obbligo della comunicazione all'autorità militare o altre limitazioni;

c) per i fogli di mappa e le carte catastali che contengano particolari topografici di cui siano vietate la riproduzione e divulgazione e per quelli relativi a zone dichiarate dal Ministero della difesa di particolare importanza ai fini della difesa, si pone il semplice divieto di esporli alla pubblica consultazione. Viene inoltre consentito il rilascio a privati di estratti di detti fogli e carte, a condizione che siano redatti dai competenti uffici tecnici era-

riali e quando riguardino tipi di frazionamento conseguenti a domanda scritta di voltura;

d) per le riproduzioni e le rielaborazioni delle carte ufficiali, si fa espresso richiamo alle norme sui diritti di autore. Ciò in quanto tali norme non vengono sempre, nel caso specifico, convenientemente osservate.

L'articolo 11 rinvia la disciplina dei rilievi aerofotografici, aerocinematografici ed aerofotogrammetrici ad apposita legge. Trattasi, invero, di materia che per la sua novità e perchè in continua evoluzione può essere regolata solo in un secondo momento e con criteri particolari.

L'articolo 12 fa obbligo agli enti non statali e ai privati di inviare di ogni pubblicazione cartografica da essi prodotta due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove trattasi di carte a denominatore inferiore al 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.

Nessuna prescrizione del genere è contenuta nella legge 2 giugno 1930, n. 1139, ma nelle relative norme di applicazione (che trovano la loro fonte nella disposizione della legge stessa che deferisce al direttore dell'Istituto

geografico militare il controllo di tutta la produzione cartografica nazionale) è stabilito l'obbligo di inviare al suddetto Istituto due copie in edizioni di prova di ogni pubblicazione cartografica.

L'articolo 12, pertanto, innova soltanto nel senso di porre l'obbligo di inviare per determinate carte due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e per le zone lambite dal mare altre due copie in edizione di prova all'Istituto idrografico della Marina.

L'articolo 13, allo scopo di sanare le infrazioni verificatesi nel passato stabilisce, analogamente a quanto a suo tempo disposto dalla legge n. 1139, che le nuove disposizioni non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data di presentazione alle Camere del provvedimento in esame, dei quali consente la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate e comunque per non oltre cinque anni.

L'articolo 14 riproduce, in materia di sanzioni, le norme contenute nella più volte ripetuta legge 2 giugno 1930, n. 1139, che viene abrogata dall'articolo 15.

Il provvedimento non comporta alcun nuovo o maggiore onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono organi cartografici dello Stato:

l'Istituto geografico militare;

l'Istituto idrografico della Marina:

la sezione fotocartografica dello Stato Maggiore della Aeronautica;

l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico o geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.

Art. 2.

Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonché i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.

Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.

Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.

Art. 3.

Nelle provincie prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, co-

me carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purchè, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

Art. 4.

La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati, di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzazione a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento.

Sono, invece, liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscano una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio.

Le riproduzioni e rielaborazioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, nulla è innovato circa la facoltà attribuita ai comuni, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

Art. 5.

Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al secondo comma dell'articolo 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, è necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare.

È comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 6.

I fogli di mappa e le carte catastali che contengono particolari topografici dei quali sono vietate la riproduzione e divulgazione e quelli relativi alle zone dichiarate dal Ministero della difesa di particolare importanza di fini della difesa nazionale non possono essere esposti alla pubblica consultazione.

Le riproduzioni dei suddetti fogli e carte catastali e di estratti dei medesimi possono essere rilasciate a privati solo se redatti dai competenti uffici tecnici erariali e quando riguardino tipi di frazionamento conseguenti a domanda scritta di voltura.

Art. 7.

Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo articolo 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo.

Tuttavia, allorchè trattisi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzione di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati.

Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare lo aggiornamento della cartografia ufficiale.

Art. 8.

I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal Direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non è richiesta per i ri-

levamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia.

I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal Direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonchè i Consorzi autonomi dei porti.

Art. 9.

Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, l'autorità militare ha facoltà di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano occorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

Art. 10.

È fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente articolo 7 e nel primo e secondo comma del precedente articolo 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

Art. 11.

I rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici ed aerofotogrammetrici saranno regolati da apposita legge.

Art. 12.

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denomina-

tore inferiore al 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.

Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 5 marzo 1958, dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla

data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa.

Art. 14.

Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, delle lastre fotografiche, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 15.

È abrogata la legge 2 giugno 1930, n. 1139.